

Comune di Pimonte

Provincia di Napoli

Regolamento per potenziamento ufficio tributi e attribuzione incentivi al personale.

Approvato con atto di G.C. n. 77 del 31.10.2005

Ripubblicato all'albo pretorio dal 05.06.2006 al 20.06.2006

COMUNE DI PIMONTE
PROVINCIA DI NAPOLI

-.-.-

Oggetto: Regolamento per potenziamento ufficio tributi e attribuzione incentivi al personale.

- 1) Di assegnare all'ufficio tributi una percentuale pari al 12 per cento degli incassi registrati ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre, a titolo di gettito derivante dal recupero dell'imposta comunale sugli immobili (**ICI**), a seguito di attività di accertamento dell'evasione, riscossa direttamente o tramite concessionario con ruoli coattivi;
- 2) L'importo corrispondente alla suddetta percentuale sarà così destinato:
 - a) 15 per cento per il potenziamento dell'ufficio tributi, da attuarsi con modalità proposte dal Responsabile dell'ufficio e approvate dalla Giunta Comunale;
 - b) 85 per cento per la produttività e miglioramento del servizio, da destinare a favore del personale utilizzato per le competenze demandate all'ufficio tributi. L'assegnazione delle somme avverrà previa valutazione del responsabile del servizio, sulla base degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti. Per il responsabile del servizio la valutazione è demandata al Segretario generale;
 - c) nella quota del 85 per cento sono compresi gli oneri previdenziali e IRAP a carico dell'Ente (attualmente pari al 35,18%);
- 3) Relativamente al riparto delle somme tra il personale addetto all'ufficio tributi, lo stesso sarà effettuato in sede di predisposizione del progetto annuale, nel quale saranno indicate le attività da espletare da parte dei partecipanti e gli obiettivi da raggiungere, tenendo conto della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del c.c.n.l. del 5/10/2001 che prevede la destinazione delle risorse di cui sopra anche ad incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. del 31/3/1999.